REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO IN GIURISPRUDENZA

COORTE 2020

(Emanato con decreto del Direttore del Dipartimento n. 113 del 23/06/2020)

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di Studio

1. Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (di seguito indicato con CLM) è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01) di cui al D.M. del 25 novembre 2005 e s.m.i. (G.U. n. 293 del 17-12-2005).

2. Il CLM afferisce al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (di seguito indicato con Dipartimento DEMM) dell'Università degli Studi del Sannio.

3. Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, di seguito indicato con CCLM, è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività didattiche del CLM. La composizione e le funzioni del CLM sono regolate dalle pertinenti disposizioni dei Regolamenti e dello Statuto di Ateneo. L'assetto organizzativo del CLM, deliberato dal CCLM, è visualizzabile al link https://www.giurisprudenzaunisannio.it/index.php/organizzazione/organigramma

4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (di seguito indicato con RDA) e il Regolamento Didattico di Dipartimento (di seguito indicato con RDD), disciplina l'organizzazione didattica del CLM per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del CLM, con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema ministeriale, è riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

5. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'offerta formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.

6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle del Dipartimento DEMM, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri Corsi di Studio dell'Ateneo. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi del Sannio, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi

1. Il CLM si propone di formare laureati dotati di una solida cultura giuridica, in grado di orientarsi nella dimensione teorica e pratico-applicativa del diritto interno, europeo e internazionale; di accedere alle classiche professioni legali; di operare in ambiti sempre più improntati alla multidisciplinarietà, all'internazionalizzazione, al multiculturalismo e al pluralismo; di intervenire con capacità manageriali sugli aspetti giuridici, economici e gestionali di strutture organizzative complesse; di assumere funzioni di responsabilità in enti pubblici, istituzioni, imprese e organizzazioni di rilevanza nazionale, sovranazionale e internazionale.

2. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti la classe della laurea magistrale in giurisprudenza, i laureati devono dimostrare di possedere: a) capacità di comprensione e adeguata padronanza dei saperi giuridici, di base e specialistici, in ambito storico-giuridico, filosofico-giuridico, privatistico, costituzionalistico, penalistico, commercialistico, economico e pubblicistico, comparatistico, comunitaristico, amministrativistico, internazionalistico, processualcivilistico, processualpenalistico e laburistico; b) capacità di interpretare il diritto positivo quale prodotto sociale complesso e di applicare le conoscenze acquisite, analizzando e risolvendo specifiche questioni poste nell'ambito delle diverse aree disciplinari in cui si articola l'offerta formativa, nonché predisponendo testi giuridici caratterizzati da chiarezza, pertinenza ed efficacia in rapporto ai possibili contesti di utilizzo; c) autonomia di giudizio e attitudine all'analisi ragionata e critica dei problemi e degli istituti oggetto di studio, anche in vista della possibile prosecuzione del proprio percorso formativo, con l'accesso alla carriera accademica o lo svolgimento di attività di ricerca anche al di fuori del mondo universitario; d) abilità argomentative e comunicative, arricchite da un'adeguata conoscenza di almeno una seconda lingua dell'Unione europea; e) capacità di approfondimento e di autonomo aggiornamento delle conoscenze e competenze alla luce dell'evoluzione dei sistemi giuridici.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Il CLM è ad accesso non programmato.

2. Per essere ammessi al CLM occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.

3. Per assicurare una proficua frequenza delle attività formative lo studente dovrà essere in possesso di un'adeguata preparazione iniziale.

4. La verifica della preparazione iniziale è attuata mediante un test di ingresso da svolgersi in presenza (TIP), salvo diversa delibera del CCLM, nelle date indicate *online*:
https://www.giurisprudenzaunisannio.it/index.php/come-iscriversi
Il test prevede quesiti a risposta multipla e verte sui seguenti argomenti: a) elementi di cultura generale; b) nozioni di base rilevanti ai fini di un percorso formativo di tipo giuridico.

5. A seguito del punteggio ottenuto nel test, lo studente potrà avere assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA). È prevista l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi in caso di mancato raggiungimento di un punteggio pari o inferiore al 60% del punteggio massimo conseguibile. L'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi non preclude la possibilità di immatricolarsi e di frequentare le lezioni.

6. Il CLM mette a disposizione degli studenti con OFA materiali didattici relativi a nozioni giuridiche di base, reperibili sul sito del CLM. In funzione di ulteriore supporto alla preparazione dello studente con OFA, sono erogate attività di didattica integrativa svolte da docenti del CLM per agevolare lo studio dei materiali resi disponibili online. In periodi predefiniti, a seconda delle occorrenze, il CLM organizza test di verifica, dei quali il primo entro il mese di dicembre, articolati in quesiti a risposta multipla, il cui superamento equivale all'assolvimento degli OFA.

7. L'assolvimento degli OFA è condizione necessaria per il sostenimento degli esami di profitto e per l'iscrizione al secondo anno di corso. In fase di rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo a quello di immatricolazione, lo studente, che non abbia assolto gli OFA, può iscriversi nuovamente al primo anno di corso come studente "ripetente".

ARTICOLO 4

Durata del corso di studio e crediti formativi universitari

1. La durata normale del corso è pari a cinque anni. Per il conseguimento del titolo accademico lo studente deve aver conseguito almeno 300 crediti formativi universitari (CFU).

2. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente, di cui le ore di didattica frontale, determinate dal CCLM, sono pari a 7. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole stabilite dal Regolamento degli Studenti.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente Regolamento, in accordo con il RDA e il RDD.

ARTICOLO 5

Offerta formativa

1. Il percorso formativo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, si articola in tre *curricula*:

- Diritto ed Economia;
- Diritto in azione;
- Studi europei e internazionali.

2. Il prospetto delle attività formative programmate, comprensivo dell'articolazione in curricula e dell'indicazione delle propedeuticità, è descritto nel piano di studio riportato al seguente link: https://www.giurisprudenzaunisannio.it/images/Didattica/OFFERTA_PROGRAMMATA_2020.pdf

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività formative sono organizzate in insegnamenti erogati nell'ambito di due semestri, secondo un calendario didattico approvato dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 20 RDD e nel rispetto dell'art. 26 RDA. Gli insegnamenti sono di norma monodisciplinari e affidati a un unico docente. Qualora ne sorga l'esigenza, possono essere articolati in moduli affidati alla cura di più di un docente.

2. Le forme didattiche adottate sono quelle convenzionali, costituite dalle lezioni, anche a cattedre congiunte, dalle esercitazioni, dai seminari e dai laboratori didattici. Le esercitazioni e i laboratori mirano a consentire agli studenti di acquisire la necessaria dimestichezza con la dimensione applicativa del diritto. I seminari, quali incontri di studio e ricerca con la partecipazione di docenti universitari e/o di esperti della materia, sono finalizzati a offrire agli studenti occasioni di riflessione e approfondimento in merito ad argomenti di particolare interesse scientifico e culturale.

3. La frequenza delle lezioni non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata e rientra tra i doveri di formazione dello studente, accanto allo studio individuale. Il CCLM delibera iniziative volte a favorire la frequenza.

4. La pubblicità dei giorni e degli orari delle lezioni è assicurata mediante il sito internet del CLM. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, comprese le attività di tutorato e di ricevimento studenti. Qualora, per un giustificato motivo, l'attività didattica non possa essere svolta nei giorni e negli orari previsti, il docente deve darne tempestiva comunicazione agli studenti e al Supporto amministrativo didattico per i provvedimenti di competenza.

5. Prima dell'inizio degli insegnamenti di lingua straniera impartiti all'interno del CLM, agli studenti è somministrato un test di posizionamento al fine di stabilire il livello di conoscenza linguistica. L'accertamento delle conoscenze linguistiche è gestito dal Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS). Gli studenti sprovvisti del livello richiesto per l'accesso ai corsi di lingua, possono acquisirlo frequentando i corsi gratuiti organizzati dal Dipartimento o dal Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS).

6. Concorrono al raggiungimento del numero di CFU necessario per il conseguimento del titolo accademico 12 CFU relativi alla conoscenza della Lingua Inglese, distribuiti su due insegnamenti da 6 CFU ciascuno. Il primo dei due insegnamenti di Lingua Inglese porta lo studente da un livello di conoscenza A2 a un livello B1. Il secondo insegnamento di Lingua Inglese, indirizzato a studenti già in possesso di una conoscenza della lingua straniera pari al livello B1, necessario al fine di frequentare il corso con profitto, porta lo studente da un livello di conoscenza B1 a un livello di conoscenza B2.

7. Concorrono al raggiungimento del numero di CFU necessario per il conseguimento del titolo accademico i CFU conseguibili mediante stage e tirocini, che possono svolgersi in collaborazione con soggetti ospitanti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri, a seconda delle occorrenze, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa. Tali attività devono essere approvate singolarmente dal CCLM e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del CLM. Concorrono, altresì, al raggiungimento del numero di CFU necessario per il conseguimento del titolo accademico, i CFU conseguibili mediante altre attività formative, diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità ulteriori utili ad agevolare le scelte professionali degli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro, previa approvazione delle relative istanze di riconoscimento a cura del CCLM. I crediti formativi universitari da riconoscere per le attività di cui al presente comma sono stabiliti dal CCLM.

8. Gli studenti del CLM possono ottenere il riconoscimento di stage, tirocini e altre attività formative, che siano coerenti con gli obiettivi del corso, fino a un massimo di 3 CFU.

9. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel CLM con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò può avvenire con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-Ateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal CLM, e approvate dal Consiglio di Dipartimento e deliberate dal competente organo accademico.

ARTICOLO 7

Verifiche del profitto

1. Al termine di ciascuna attività formativa è prevista una verifica del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica del profitto, lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Le verifiche del profitto, che si effettuano previa identificazione del candidato e sono pubbliche, possono consistere in prove scritte e/o orali, secondo quanto disposto dal docente titolare dell'insegnamento. Può essere previsto il ricorso a verifiche parziali *in itinere*, c.d. verifiche intermedie. Prima dell'inizio di ogni anno accademico, le modalità di svolgimento delle verifiche del profitto, comprese quelle intermedie, sono descritte in maniera dettagliata dai docenti titolari degli insegnamenti nelle apposite schede pubblicate *online*:
https://www.giurisprudenzaunisannio.it/index.php/didattica/37-categoria-di-menu/173-insegnamenti-programmi-e-tutorati

3. Per le attività formative cui è assegnato un numero di CFU pari o superiore a nove, i docenti assicurano lo svolgimento di almeno una verifica intermedia. Qualora lo studente superi tale prova, l'esame finale di profitto verterà sulla parte del programma di studio che non ha costituito oggetto

della verifica intermedia. Le prove intermedie, che in ogni caso non possono essere sostitutive degli esami finali di profitto, devono svolgersi nel rispetto del calendario didattico approvato dal Consiglio di Dipartimento.

4. I periodi di svolgimento delle sessioni d'esame sono indicati nel calendario didattico approvato dal Consiglio di Dipartimento. Nelle sessioni ordinarie, gli appelli sono fissati al termine dell'erogazione delle singole attività formative. In aggiunta alle sessioni ordinarie, possono istituirsi sessioni straordinarie, anche alla luce degli esiti del monitoraggio delle carriere degli studenti, prestando peculiare attenzione agli iscritti al primo anno, fuori corso, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto o per i quali siano state obiettivamente riscontrate significative criticità durante il percorso formativo.

5. Il calendario degli appelli d'esame relativi ai singoli insegnamenti è pubblicato, con congruo anticipo, sul sito del CLM. Le date degli esami, una volta rese pubbliche online, non possono essere in alcun caso anticipate. Qualora, per un giustificato motivo, un appello d'esame debba essere posticipato, il docente deve darne tempestiva comunicazione agli studenti e al supporto amministrativo didattico per i provvedimenti di competenza.

6. Le singole prove d'esame si svolgono secondo l'ordine predisposto dal docente il giorno dell'appello. Nella determinazione dell'ordine con cui i candidati devono essere esaminati, vengono tenute in considerazione le richieste di studenti motivate da specifiche esigenze.

7. Il Regolamento degli Studenti disciplina i requisiti di ammissione agli esami, le modalità di prenotazione e svolgimento degli stessi, le modalità di accettazione da parte dello studente e successiva verbalizzazione degli esiti, nonché i casi di annullamento.

ARTICOLO 8

Prova finale

1. Dopo aver superato le verifiche del profitto relative a tutti gli insegnamenti inclusi nel piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo accademico, consistente nella discussione dinanzi a una Commissione giudicatrice di una tesi elaborata sotto la guida di un docente, che svolge il ruolo di relatore.

2. Possono essere nominati relatori tutti i docenti titolari di insegnamenti previsti nel piano di studio dello studente. Qualora la prova finale presenti profili interdisciplinari, su indicazione del relatore, può essere nominato un docente che svolge il ruolo di correlatore. In considerazione del peculiare oggetto della tesi assegnata, su indicazione del relatore, può essere nominato, come correlatore, un esperto della materia.

3. La prova finale, cui corrispondono 18 CFU, deve essere sostenuta in una materia oggetto di

insegnamento presso il CLM e rientrante nel piano di studio dello studente. Mediante tale prova il laureando deve dimostrare il conseguimento degli obiettivi formativi del CLM, con particolare riguardo ai metodi di ricerca e alla capacità di esposizione e di argomentazione.

4. Dopo aver conseguito almeno 210 CFU, dei quali almeno 2 maturati in attività formative diverse da quelle di cui all'art. 6, 1° comma, lo studente può richiedere l'assegnazione dell'argomento della tesi e la nomina del relatore. Sulla richiesta provvede il Presidente del CLM, previa verifica del carico di tesi del docente da nominare. Il Presidente del CLM provvede, altresì, sulle richieste di correlazione proposte dai docenti relatori.

5. Ciascun docente non può avere assegnati più di quindici tesisti nell'ambito del CLM, salvo deroga concessa, su richiesta del docente stesso, dal Presidente del CLM. L'elenco delle tesi di laurea assegnate è pubblicato sul sito del CLM.

6. La richiesta di assegnazione indirizzata al Presidente del CLM, è proposta con apposita istanza, cui è allegata la certificazione degli esami sostenuti, da formalizzare, a cura dello studente, presso il Supporto amministrativo didattico, secondo le modalità rese note sul sito del CLM. Tra la data della formalizzazione dell'istanza (fa fede la data del protocollo) e quella della discussione della tesi di laurea magistrale devono intercorrere almeno 6 mesi.

7. Lo studente, che non riesca a laurearsi entro il termine di 18 mesi dall'assegnazione dell'argomento di tesi (fa fede la data del protocollo), deve chiederne il rinnovo prima della scadenza del termine predetto, acquisito il consenso del relatore, mediante apposita istanza da formalizzare presso il Supporto amministrativo didattico, secondo le modalità rese note sul sito del CLM. In caso di mancato rinnovo, lo studente procede con una nuova richiesta di assegnazione, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti.

8. Se lo studente intende cambiare argomento di tesi e relatore, si applica la procedura utilizzata per la prima assegnazione, con conseguente nuova decorrenza dei termini previsti. Se l'argomento risulta assegnato in una materia il cui insegnamento è stato disattivato, lo studente ha la possibilità di conservare l'argomento medesimo, con eventuale nomina di un nuovo relatore. L'assegnazione della tesi in una materia per la quale lo studente non abbia ancora superato l'esame di profitto è rimessa alla valutazione del relativo docente.

9. La tesi di laurea magistrale può avere le seguenti caratteristiche:
a) tesi compilativa: lo studente redige un parere ragionato su un caso pratico o una questione problematica dando conto analiticamente di tutti i profili controversi, anche alla luce della dottrina giuridica e/o economica ed eventualmente della giurisprudenza rilevante, mettendo a fuoco le possibili alternative ed eventualmente illustrando una propria motivata soluzione;
b) tesi a carattere monografico/sperimentale: lo studente analizza in maniera organica una tematica complessa, dando conto esaustivamente e con rigore metodologico della letteratura giuridica e/o

economica sul tema ed eventualmente della legislazione e della giurisprudenza rilevanti, esprimendo quindi le proprie personali opinioni sulla tematica medesima.
Il relatore qualifica la tesi come appartenente a una delle predette categorie ai fini della valutazione della prova finale.

10. La valutazione del candidato si effettua a partire dalla media ponderata, espressa in centodecimi, delle votazioni conseguite agli esami di profitto, in relazione ai CFU assegnati a ciascuna attività formativa. Per ogni lode ottenuta vengono riconosciuti 0,02 punti da moltiplicare per i CFU del relativo esame di profitto. Il voto di partenza può subire un ulteriore incremento premiale, fino a un massimo di tre punti, secondo i criteri deliberati dal CCLM. Il voto, così determinato, è arrotondato all'unità per difetto qualora il decimale sia inferiore a 0,5 e per eccesso qualora il decimale sia equivalente o superiore a 0,5.

11. I membri della Commissione giudicatrice devono essere informati anticipatamente del contenuto della tesi e degli eventuali incrementi premiali maturati dal laureando. A tal fine, entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per la discussione, lo studente deve far pervenire al supporto amministrativo didattico, utilizzando la propria casella di posta elettronica istituzionale, una breve sintesi dell'elaborato, ovvero l'intero elaborato in caso di tesi segnalata dal relatore, nonché l'indicazione delle attività formative che hanno consentito il conseguimento dei predetti incrementi premiali. L'ufficio di supporto amministrativo alle attività didattiche invia ai singoli membri della Commissione, a seconda dei casi, la sintesi della tesi o l'intero elaborato.

12. Ai fini della valutazione della prova finale, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 30 RDA, attribuisce ai candidati:
a) fino a cinque punti per le tesi compilative;
b) fino a otto punti per le tesi a carattere monografico/sperimentale.
L'attribuzione di sette o otto punti è subordinata alla previa segnalazione alla Commissione giudicatrice che l'elaborato a carattere monografico/sperimentale è meritevole di particolare considerazione per l'originalità dei risultati raggiunti e la cura con cui è stato svolto. Almeno una settimana prima della data fissata per la discussione, il relatore provvede alla predetta segnalazione, motivandola.

13. La valutazione conclusiva del candidato, espressa in centodecimi, è formulata su proposta del relatore di concerto con i membri della Commissione giudicatrice, che delibera a maggioranza dei presenti, tenendo conto della complessiva carriera dello studente e dell'andamento della prova finale. La votazione finale è data dalla somma tra il voto di partenza di cui al comma 9 e il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice ai sensi del comma precedente. La lode può essere attribuita su proposta unanime della Commissione, tenuto conto del valore dell'elaborato finale, della discussione della tesi e della carriera del candidato, a condizione che quest'ultimo si sia presentato alla prova finale con una media ponderata (esclusi gli incrementi premiali) espressa in centodecimi non inferiore a 102/110 e abbia conseguito una votazione finale non inferiore a 110/110.

ARTICOLO 9

Singoli corsi di insegnamento

1. Coloro i quali siano in possesso dei requisiti necessari per iscriversi al CLM o siano già in possesso di un titolo accademico possono iscriversi a singoli insegnamenti erogati dall'Ateneo. Le modalità di iscrizione, frequenza delle attività formative e sostenimento degli esami di profitto sono disciplinate dal Regolamento degli Studenti.

ARTICOLO 10

Piano carriera

1. Il CCLM determina annualmente i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.

2. Lo studente presenta il proprio piano carriera, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe delle lauree magistrali in giurisprudenza, mediante apposita procedura di compilazione online nell'area riservata agli studenti del portale di Ateneo, entro i termini annualmente stabiliti.

3. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico, è sottoposto all'approvazione del CCLM.

4. L'istanza di inserimento tra le attività formative a scelta dello studente di insegnamenti diversi da quelli erogati dal CLM deve essere indirizzata al Presidente del CLM e approvata dal CCLM. Senza necessità di previa autorizzazione del CCLM, gli iscritti al CLM in Giurisprudenza possono frequentare insegnamenti attivi presso altri CL e/o CLM del Dipartimento, che siano stati espressamente inclusi nell'offerta didattica tra le attività formative a scelta.

5. A beneficio degli studenti impegnati negli studi a tempo parziale sono predisposti e pubblicati sul sito del CLM appositi percorsi formativi nel rispetto del RDD e del Regolamento degli Studenti.

ARTICOLO 11

Riconoscimento di CFU in caso di trasferimenti, passaggi e opzioni da previgenti ordinamenti didattici

1. Agli studenti provenienti da altri Atenei o da altri Corsi di Laurea dell'Università del Sannio sono riconosciuti i CFU acquisiti in corsi universitari che abbiano assicurato l'erogazione di attività formative coerenti con le conoscenze richieste dal CLM in Giurisprudenza. Sul riconoscimento dei CFU delibera il CCLM, anche in caso di istanze di opzione da previgenti ordinamenti didattici.

ARTICOLO 12

Orientamento *in itinere* e tutorato

1. I docenti del CLM svolgono attività di tutorato finalizzate a supportare il percorso formativo degli studenti in rapporto alle specifiche materie oggetto dei diversi insegnamenti.

2. Il CLM promuove servizi finalizzati a sostenere e orientare i propri iscritti nella pianificazione del percorso formativo e nel superamento di specifiche criticità. Peculiare attenzione è riservata alle esigenze degli studenti iscritti al primo anno di corso, degli studenti fuori corso o, comunque, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto, nonché degli studenti lavoratori.

3. Il CLM, sensibile alle esigenze degli studenti universitari diversamente abili, predispone servizi finalizzati a rendere effettivo non solo il diritto allo studio degli iscritti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, ma, in senso più ampio, la loro piena inclusione nella vita accademica. A beneficio di tali studenti si prevedono specifici servizi di sostegno didattico e tecnico, nonché di orientamento e tutorato specializzato.

4. Il CLM offre, infine, un servizio di supporto e consulenza agli studenti, denominato *counseling*, mediante incontri e colloqui con alcuni docenti tutor, finalizzati ad affrontare problemi e difficoltà in grado di condizionare il rendimento universitario.

ARTICOLO 13

Disposizione finale

1- Il Regolamento didattico del CLM è approvato dal Consiglio di Dipartimento, previo parere della competente Commissione Paritetica Docenti-Studenti, su proposta del CCLM.